

"COMITATO DEI CITTADINI PER I DIRITTI UMANI O.N.L.U.S."

STATUTO

* * *

ART.1 - Sede e durata

L'Ente di tipo associativo senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale denominato "COMITATO DEI CITTADINI PER I DIRITTI UMANI ONLUS" tutt'ora iscritto all'Anagrafe tributaria delle ONLUS, e che in via transitoria conserva l'acrostico su atti, corrispondenza e comunicazioni pubbliche, da ora innanzi "Associazione", con sede legale in Milano in via Vincenzo Monti 47 e ha c.f. 97378250159 , è regolato dalle norme del presente statuto e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da ora innanzi, Dlg. n. 117/017). L'Associazione richiederà l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) quando ai sensi dell'art. 104 comma 1° del Dlg. n. 117/017, il registro diverrà operativo e avvenuta l'iscrizione, senza necessità di ulteriore modifica statutaria provvederà ad affiancare alla denominazione associativa e negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazione al pubblico, l'acrostico ETS e in numero di iscrizione al RUNTS, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Dlg. n. 117/017) e cesserà l'uso dell'acrostico ONLUS.

L'Associazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale e può operare e istituire coordinamenti locali, sedi secondarie e uffici, sia sul territorio nazionale che all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo. Con delibera del Consiglio Direttivo possono, altresì, essere nominati Referenti regionali e provinciali, le cui modalità di svolgimento dell'attività sono disciplinate da apposito regolamento, anche per quanto concerne il loro potere di rappresentanza dell'Associazione.

L'Associazione potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 o mediante l'iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'art. 22 del Dlg n. 117/017.

Lo spostamento nello stesso comune della sede legale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 1 e 2, del Dlg n. 117/017. Il patrimonio dell'Associazione " comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale", comma 1° e conseguentemente "è vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo", comma 2°.
L'Associazione ha durata illimitata.

ART.2 - Scopo istituzionale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale quali previste dall'art. 5, lettera "w" del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e della circolare 20. 27.12.2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del Terzo Settore: "promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

In particolare "promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali" nei confronti di donne, uomini e bambini in stato di emarginazione e/o di profondo disagio e posti ai margini della società civile, con particolare riferimento a quanti hanno subito violazioni dei diritti umani nel settore della salute mentale e/o sui quali sono stati perpetrati abusi nel settore psichiatrico. L'Associazione si propone, quindi, di attivare forme solidaristiche di recupero della dignità dell'uomo, nel tentativo di garantire, a coloro che si trovano in tali condizioni, i diritti fondamentali, quali il diritto alla libertà individuale, il diritto alla vita, il diritto alla salute, in particolare a quella mentale, il diritto all'autodeterminazione e il diritto a un'esistenza dignitosa, eliminando ogni discriminazione in ragione di sesso, dello stato di salute, della lingua, della religione, della razza od origine etnica e dell'opinione politica.

All'Associazione è precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse, ovvero accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.

ART.3 - Oggetto dell'attività istituzionale

Nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'articolo 2, l'Associazione può svolgere, direttamente o in collaborazione con altri enti, con o senza

personalità giuridica, le seguenti attività statutarie:

- a) indagare e intervenire direttamente, o mediante denuncia nelle sedi competenti, ogni qualvolta abbia notizia della violazione dei diritti sopra enunciati;
- b) promuovere ogni attività tesa a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche legate alla tutela dei diritti civili e di quelli umani, anche con l'ausilio dei mass media e di ogni altro mezzo di comunicazione;
- c) promuovere seminari, incontri, lezioni e laboratori, rivolti a quanti condividono gli scopi dell'Associazione, anche mediante la messa a punto di materiali didattici e supporti formativi;
- d) curare la promozione e l'organizzazione di studi, pubblicazioni e altri materiali divulgativi, come pure di strutture di informazione sugli aspetti connessi all'attività svolta dall'Associazione;
- e) proporre piani, norme e regolamenti sulle tematiche legate alla salvaguardia dei diritti civili e umani, con l'obiettivo di coinvolgere e orientare in primo luogo le istituzioni e le forze sociali ed economiche verso progetti coerenti con le finalità di cui all'articolo 2;
- f) raccogliere fondi da destinare a progetti di solidarietà, utilizzando ogni forma utile di comunicazione e diffusione, anche attraverso campagne pubbliche;
- g) ricevere ogni forma di beneficenza quali offerte ed elargizioni, donazioni, oblazioni e contributi da parte di privati, enti pubblici e organismi nazionali e internazionali, sia in denaro che in natura, da destinare al finanziamento delle proprie attività istituzionali;
- h) collaborare con associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati e istituzioni che perseguano i medesimi fini.

L'Associazione dichiara di condividere e di fare propri i principi sanciti dal Citizens Commission on Human Rights International (CCHR International).

ART.4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, il diritto di superficie o l'usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici e privati, nonché con organismi sovranazionali, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzii in una gestione statico conservativa del patrimonio e che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento del fine istituzionale.

ART.5 - Soci

Possono diventare soci tutte le persone fisiche, italiane o straniere che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione, impegnandosi a realizzarle.

L'interessato non deve aver tenuto comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione e in generale non devono sussistere condizioni di incompatibilità che potrebbero dar luogo all'esclusione di cui all'art. 7.

La domanda di ammissione all'Associazione avviene su richiesta scritta degli interessati indirizzata al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione contiene anche l'autorizzazione al trattamento dei dati personali dell'interessato ai fini associativi ove la domanda sia accolta.

L'accettazione delle domande di ammissione viene, in ogni caso, deliberata dal Consiglio Direttivo. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'impegno a concorrere al funzionamento o al finanziamento della sua attività.

L'accettazione della domanda è comunicata per scritto all'interessato e annotata nel libro degli associati.

La delibera di rigetto della domanda è motivata ed è comunicata per scritto possibilmente entro 60 giorni dalla riunione del CD che ha deliberato il rigetto, all'interessato. L'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea alla prima riunione successiva (come infra sub art. 7 "Esclusione").

La domanda di associazione può essere ripresentata venute meno le condizioni ostative.

Nel caso di rigetto i dati personali dell'interessato vengono automaticamente cancellati.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, hanno presentato domanda di ammissione, accolta dal Consiglio Direttivo. Possono, altresì, aderire all'Associazione con la qualifica di soci onorari, coloro che hanno prestato un contributo patrimoniale significativo ovvero che hanno contribuito con l'impegno personale, in termini ritenuti particolarmente rilevanti da parte del Consiglio Direttivo.

La divisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza nel trattamento tra i soci stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

ART.6 - Diritti e doveri

L'adesione all'Associazione comporta, per i soci maggiori di età e per quelli diversi dalle persone fisiche, il diritto di voto che potrà esercitare decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro soci (art. 24, comma 1°, Dlg. n. 117/017). Un voto unico per socio e ciascun socio con diritto di voto potrà avere in Assemblea una sola delega di altro socio. Tutti i soci hanno l'elettorato attivo e passivo. Per la nomina a membro del Consiglio direttivo sono richiesti particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (art. 10).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto a essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall'Associazione. Ai sensi dell'art. 15 del Dlg. n. 117/017, "gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali". I libri sociali relativi a) "il libro degli associati o aderenti" b) il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CD e di altri eventuali organi" sono tenuti dal CD o dagli organi a cui eventualmente si riferiscono.

L'esame da parte dell'associato o aderente avviene su domanda diretta al Presidente del CD con un preavviso di almeno quindici giorni.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione ed al rispetto delle clausole e delle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti dell'Associazione.

I soci devono pagare la quota associativa nell'entità, nei modi e

nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il CD può deliberare la corresponsione ad amministratori, soci-lavoratori, sindaci o di chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali purché proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni (art. 8, comma 3°, lettera a) Dlg n. 117/017).

Il CD può liquidare rimborsi per spese sostenute dai soci per l'Associazione se autorizzate o, in presenza di motivi d'urgenza, anche non preventivamente autorizzate a presentazione della documentazione contabile di spesa, se giudica le spese effettuate nell'interesse dell'Associazione.

ART.7 - Esclusione

La qualità di socio viene meno per:

- a) recesso;
- b) morosità nel pagamento delle quote;
- c) esclusione.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante comunicazione scritta diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato ma non danno diritto alla restituzione, neanche parziale della quota già versata per l'anno di uscita.

La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per un anno comporta la perdita della qualità di socio.

L'esclusione del socio è decisa entro sessanta giorni dalla conoscenza del motivo di esclusione dal Consiglio Direttivo. I motivi di esclusione sono comportamenti in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione. Può inoltre essere deliberata nel caso in cui il socio abbia perduto una o più delle condizioni per l'ammissione.

Parimenti può essere espulso il socio che sia sottoposto a procedure concorsuali o a procedimenti che possono incidere sulla sua partecipazione alla vita associativa o possano danneggiare l'Associazione.

L'esclusione è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dall'Assemblea nella prima convocazione successiva.

La delibera consiliare di esclusione è preceduta dalla contestazione scritta con contestuale richiesta al socio di far avere eventuali giustificazioni entro quindici giorni al CD ed è assunta dopo aver esaminato le giustificazioni presentate nei termini dal socio. Il socio escluso può presentare personalmente le sue giustificazioni o ragioni davanti all'Assemblea in sede di ratifica dell'esclusione entro quindici giorni dalla comunicazione

dell'esclusione stessa. In tal caso l'Assemblea opera come organo di revisione. La riunione dell'Assemblea è la prima successiva alla delibera di esclusione.

La delibera di esclusione è comunicata per scritto al socio escluso.

Le comunicazioni scritte al socio avvengono tutte e all'indirizzo anche informatico da lui comunicato all'Associazione e avvengono con qualsiasi mezzo purché idoneo a certificare che la comunicazione è pervenuta nella disponibilità del destinatario.

ART.8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) eventuale organo di controllo e/o revisore.

ART.9 - Assemblea

1) Composizione

L'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci con diritto di voto.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario uno dei soci.

Come già pattuito ciascun socio, ha diritto ad un solo voto e ciascun socio non può avere più di 20 (venti) deleghe.

2) Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che è ritenuto necessario o appare opportuno su convocazione del Presidente e su richiesta del CD o dei soci che rappresentano il 10% (dieci per cento) della compagine.

La lettera di convocazione deve essere inviata, tramite posta, telefax o e-mail o con qualsiasi altro mezzo che permetta di comprovare che la convocazione è pervenuta nella disponibilità del destinatario, a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare.

3) Competenze dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 25 del Dlg n. 117/017, sono competenze inderogabili dell'Assemblea:

- a) la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) la nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) l'approvazione del bilancio;
- d) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) la delibera sull'esclusione degli associati in sede di ratifica o revisione della decisione del CD;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro regolamento proposto dal CD;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza."
- l) stabilire gli eventuali compensi ad amministratori, soci-lavoratori, sindaci, revisori e a chiunque rivesta cariche associative nei limiti previsti dall'art. 8, comma 3°, lett. a), del Dlg n. 117/017.
- m) stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;

4) *Validità dell'Assemblea*

1) in via ordinaria le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

2) le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio di sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati".

Il voto può essere reso in qualsiasi modo che documenti e provi che la manifestazione di volontà sia effettiva e provenga dal socio legittimato e sono quindi possibili a tali condizioni il televoto, il video voto e il voto scritto. Delle operazioni e modalità di voto è data ragione nel verbale e, nel caso di voto scritto, lo scritto è conservato agli atti dell'Associazione.

5) *Validità delle deliberazioni*

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle concernenti la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un socio chiamato a fungere da segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.

ART.10 - Consiglio Direttivo

1) Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, soci dell'Associazione, eletti dall'Assemblea "fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Nella sua prima riunione il CD nomina fra i suoi componenti, un Vicepresidente.

Il Presidente ha la rappresentanza disgiunta dell'Associazione.

I consiglieri, salvo revoca, durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Una volta che sia operativo il RUNTS "gli amministratori e entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente" (art. 26 Dlg. n. 117/017).

Il Consiglio cessato rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

2) Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo come organo esecutivo provvede a:

- a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, compiendo gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- b) deliberare sulle richieste di ammissione all'Associazione;
- c) deliberare sull'esclusione dei soci nei casi e modi stabiliti dal presente statuto;
- d) predisporre o far predisporre il bilancio l'eventuale relazione sulle attività svolte e presentarlo per l'approvazione all'Assemblea;
- e) determinare l'importo della quota associativa annuale;
- f) sottoporre all'Assemblea l'approvazione di regolamenti;
- g) su richiesta dell'Assemblea relazionare sull'attività in corso o programmata.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto del Consiglio stesso.

In assenza del Presidente le competenze correnti sono svolte dal Vicepresidente.

3) Validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto inviato tramite posta, telefax o e-mail, contenente le questioni da trattare, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle predette formalità la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da

un consigliere che funge da segretario e sottoscritto dal Presidente.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio procede alla cooptazione di un nuovo consigliere fra i soci non eletti che si erano offerti alla precedenti consultazioni. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea successiva alla cessazione, nel cui ordine del giorno deve essere prevista la sostituzione del consigliere cessato e la nomina di un nuovo consigliere. Può essere confermato il consigliere cooptato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri.

Nel caso in cui venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto. Il Presidente, in prorogatio, convoca immediatamente l'Assemblea con ordine del giorno la nomina del nuovo consiglio direttivo.

ART.11 - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e allo stesso spetta in forma disgiunta la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Nel caso di assenza del Presidente le competenze possono essere assunte dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare sul buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- b) verificare il rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti;
- c) presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- d) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea curandone la custodia.

In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 12 - Revisore

Ai sensi dell'art. 30 del Dlg. n. 117/017 e nella ricorrenza delle condizioni ivi previste, l'organo di controllo è nominato in forma monocratica.

Viene nominato dall'Assemblea fra soggetti anche non soci appartenenti alle categorie previste dall'art. 2397 del codice civile.

Ove debba venire attribuito all'organo di controllo anche il controllo contabile la nomina dovrà cadere su esperti contabili iscritti all'albo dei revisori dei conti.

L'Assemblea può revocare l'organo di controllo o il revisore o sostituirli solo in presenza di giusta causa.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sui principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Il revisore dei conti provvede alla revisione legale dei conti come previsto dagli artt. 30 e 31 del Dlg. 117/017.

ART.13 - Entrate

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali in denaro o in natura, eredità, donazioni e legati, provenienti dai soci o da terzi;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, in particolare di quelli finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte pubbliche di fondi nel corso di ricorrenze e campagne di sensibilizzazione e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate derivanti dalle attività istituzionali o da attività connesse o accessorie dell'Associazione.

ART.14 - Rendiconto economico finanziario

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse a prenderne visione.

ART.15 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 del Dlg. n. 117/017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS (art. 45, Dlg. n. 117/017, comma 1°) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti, italiani, del terzo settore o anche stranieri aventi scopi uguali o analoghi, secondo le disposizioni del CD o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale.

Nel periodo transitorio e fino alla operatività del RUNTS l'acquisizione del parere della P.A. dovrà avvenire alla stregua dell'art. 10, comma 1°, lettera f) del Dlg. n. 460/1997 in combinato disposto con l'art. 8, comma 23, del Dlegge n. 16/2012, legge n. 44/2012.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART. 16 - Rinvio alle leggi

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni applicabili contenute nel Codice civile, nel Dlg. n. 117/019, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.